



TRIBUNALE di MATERA

Il presidente – giudice istruttore

nella causa civile iscritta al n. **XXXX** R.G. promossa da:

TIZIA (C.F. -----), con l'Avv.
SEMPRONIO (C.F. -----), elettivamente domiciliato in VIA Occhiale
N. 1 Londra **RICORRENTE**

CONTRO

CAIO (C.F. -----), con l'Avv. CALPURNIO (C.F. -----), elettivamente
domiciliato in VIA Radio 183 Parigi **RESISTENTE**

E

P.M. presso il Tribunale di Matera **INTERVENUTO**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del **XXXX**, ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti del procedimento civile n. **XXXX**, di
divorzio giudiziale, pendente tra **TIZIA E CAIO**,

Viste le ulteriori memorie e deduzioni e le richieste
istruttorie formulate dalle parti,

Valutate le dichiarazioni rese dal figlio dei suddetti
coniugi, **FILANO**, di anni 19, dalle quali emerge un radicale
mutamento delle proprie abitudini di vita, ora incardinate
presso l'abitazione paterna, nonché l'assoluta disponibilità
del padre a soddisfare qualunque tipo di esigenza in favore
suo e della sorella, ancora minorenni;

Preso atto della natura dei contrasti che assorbono gran
parte della materia del contendere, e della attuale
irreparabilità della frattura creatasi tra i coniugi, che
evidenzia un progressivo e reciproco smarrimento
dell'*affectio coniugalis*, che, quali che ne siano le





motivazioni profonde, non può essere di certo ripristinato per legge, né ritrovato per ordine di un terzo o *ad nutum*;

Considerato che le ulteriori attività istruttorie richieste potrebbero risultare non decisive, e pertanto appare opportuno rinnovare il tentativo di una conciliazione della lite, per evitare, oltre ai tempi e ai costi dell'istruttoria, anche l'ulteriore aggravamento di contrasti e incomprensioni, che implicherebbero tensioni e negatività per i figli;

Considerato che la TIZIA non ha fonti di reddito e non può procurarseli agevolmente, per problemi di salute;

Ritenuta pertanto l'opportunità di formulare, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., una proposta conciliativa prima di una decisione definitiva da parte di questo giudice;

Considerate le condizioni economiche delle parti in lite, la scarsa capacità lavorativa della ricorrente, il mutamento delle condizioni di vita e di coabitazione dei figli, uno dei quali trasferitosi presso il padre;

P T M

Propone le seguenti condizioni di accordo tra le parti:

- 1) Assegnazione della casa coniugale, sita in Parigi alla Via Radio, n.183, al resistente, CAIO;
- 2) Affido condiviso della figlia minorenni MEVIA, che continuerà a coabitare con la mamma nell'abitazione presso la quale quest'ultima ha eletto domicilio;
- 3) Diritto-dovere di visita del padre, così come regolamentato nel precedente accordo di separazione
- 4) Obbligo di CAIO di corrispondere in favore della TIZIA a titolo di mantenimento, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 700, di cui 350 per la figlia e 350 per la TIZIA, oltre all'importo mensile di euro 100 a titolo di concorso nel pagamento delle utenze domestiche, quest'ultimo finquando la figlia coabiterà ancora con la madre;
- 5) Conferma delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti nell'accordo di separazione, omologato da questo tribunale, prevedendo quindi che le spese straordinarie e





quelle relative alle utenze domestiche della TIZIA
(eccetto quelle telefoniche) siano sostenute dal resistente;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, e
fissa l'udienza del **XXXXXX** per l'ulteriore corso, riservando
all'esito ogni decisione in ordine all'ammissibilità dei mezzi
istruttori richiesti.

Si comunichi.

Matera, **XXXXXX** .

Il Presidente
Giudice istruttore

